

CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DA ALBERGHI E PENSIONI

L'anno 1967, il giorno 30 aprile in Pesaro,

Art. 3

tra

ORARIO DI LAVORO - ORA SUPPLEMENTARE LAVORO STRAORDINARIO

l'Associazione Provinciale Albergatori di Pesaro (aderente all'A.S.C.O.M. ed alla F.A.I.A.T.) rappresentata dai Sigg. Geom. Gastone Ricci, Amedeo Filippetti, Ezio Pedini, Alipio Petrolati, Olinto Rondini, Antonio Trebbi, assistiti dal Dr. Ettore Bezicheri e dal Dr. Giovanni Giordano, rispettivamente Segretario e Funzionario dell'Associazione Commercianti della Provincia di Pesaro e Urbino

e

la C.G.I.L. - Sindacato Provinciale F.I.L.C.A.M.S., rappresentate dal Sig. Otello Bonetti, Segretario del suddetto Sindacato Provinciale e dal Sigg. Giuseppe Galuzzi, dell'Ufficio contratti e vertenze della Camera Confederale del Lavoro di Pesaro.

la C.I.S.L. - F.I.S.A.S.C.A.T., Unione Sindacale Provinciale, rappresentante dal Sig. Antonio Battistelli

la U.I.L. - U.I.L.A.M.T. - Camera Sindacale Provinciale, rappresentate dal Sig. Giuseppe Taras

si è stipulato

il seguente contratto integrativo provinciale al contratto nazionale per i lavoratori dipendenti da alberghi, pensioni e locande, stipulate in Roma il 30 giugno 1962, rinnovato il 30 giugno 1965.

Art. 1

SFERA DI APPLICAZIONE

Il presente contratto integrativo si applica nel territorio della Provincia di Pesaro-Urbino ed è valido per tutto il personale salariato dipendente da alberghi, hotel meublés, pensioni e locande, nonché ristoranti, caffè e bars annessi, purché vi sia gestione diretta dell'albergatore.

Le organizzazioni stipulanti, si riservano di derogare alle disposizioni riflettenti la sfera di applicazione suespressa, nella ipotesi di particolari situazioni aziendali che giustifichino una diversa disciplina e caso per caso.

Art. 2

CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI

Le parti stabiliscono che, agli effetti del presente contratto, gli esercizi alberghieri siano classificati come segue:

- a) alberghi di prima categoria;
- b) alberghi di seconda categoria e pensioni di prima categoria;
- c) alberghi di terza categoria e pensioni di seconda categoria;
- d) alberghi di quarta categoria e pensioni di terza categoria;
- e) locande.

L'orario di servizio (dal quale ovviamente è escluso il tempo per i due pasti e la piccola colazione) resta fissato, conformemente a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale, in *otto ore giornaliere per tutti i dipendenti, fatta eccezione per gli addetti ai servizi di portineria e di sala, per i quali l'orario è di otto ore e mezzo.*

L'ora supplementare eventualmente richiesta dal datore di lavoro al personale esterno e al sorvegliante delle caldaie, sarà retribuita come segue:

- *esercizi a percentuale* - quota orario del minimo garantito più quota oraria di vitto e alloggio (quota salario, vitto e alloggio a carico del datore di lavoro, quota percentuale a carico della globale);
- *esercizi a retribuzione fissa* - quota oraria della retribuzione più quota vitto e alloggio a carico del datore di lavoro.

Il lavoro straordinario, eventualmente richiesto al personale dipendente con le modalità previste dal contratto collettivo nazionale, non dovrà superare le 6 ore settimanali e dovrà essere retribuito come segue:

- *esercizi a percentuale* - sulla base del minimo garantito; quota oraria del salario, maggiorato del valore vitto e alloggio con l'aumento del 50% se trattasi di servizio diurno, e del 100% se trattasi di servizio notturno, più quota percentuale da detrarsi dal tronco globale;
- *esercizi a retribuzione fissa* - quota oraria della retribuzione maggiorata del valore vitto e alloggio con l'aumento del 20% se trattasi di servizio diurno e del 40% se trattasi di servizio notturno.

Le ore di lavoro straordinario dovranno essere cronologicamente annotate su apposito registro, la cui tenuta è obbligatoria e sul quale ciascun dipendente che abbia compiuto il lavoro straordinario, è tenuto ad apporre il proprio visto.

L'orario degli apprendisti non potrà comunque, superare le 8 ore giornaliere e le 44 settimanali. Le ore destinate allo insegnamento complementare sono considerate, a tutti gli effetti ore lavorative e computate nell'orario di lavoro. E' in ogni caso vietato il lavoro degli apprendisti dalle ore 22 alle ore 6.

Art. 4

GRATIFICA NATALIZIA

In coincidenza con la vigilia di Natale, i datori di lavoro corrisponderanno una gratifica natalizia il cui ammontare viene fissato in una mensilità di *retribuzione fissa*, maggiorata del

valore vitto e alloggio in convenzionali L. 7.000, da liquidarsi anche ai lavoratori che operano in alberghi a percentuale di servizio.

Per i periodi inferiori ad un anno, ed in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, saranno corrisposti i relativi ratei mensili maturati.

A titolo di 14^a mensilità, l'80% di quanto dovuto per gratifica natalizia.

Art. 5 FESTIVITA'

In occasione delle festività nazionali (25 Aprile - 1^o Maggio - 2 Giugno - 4 Novembre) e delle festività intrasettimanali (1^o Gennaio - Epifania - S. Giuseppe - Pasqua - Lunedì di Pasqua - Ascensione - Corpus Domini - S. Pietro e Paolo - Assunzione - Ognissanti - Immacolata Concezione - Natale - 26 Dicembre), sarà corrisposto il seguente trattamento economico:

- 1) qualora il lavoratore non presti la sua opera, manterrà il diritto a percepire la normale retribuzione;
- 2) qualora invece il lavoratore presti la sua opera, avrà diritto ad una retribuzione straordinaria il cui ammontare viene così fissato:
 - a) *alberghi a percentuale* - un ventiseiesimo del minimo garantito e del valore convenzionale del vitto e alloggio, maggiorato del 20%;
 - b) *alberghi a retribuzione fissa* - un ventiseiesimo della retribuzione mensile e del valore convenzionale del vitto e dell'alloggio maggiorato del 20%.

Nel caso in cui la festività nazionale o intrasettimanale venga a cadere in un periodo in cui il lavoratore è assente dal servizio per riposo settimanale, infortunio, malattia, gravidanza o puerperio, dovrà essere corrisposta la retribuzione per la festività stessa, senza alcuna maggiorazione.

Art. 6 RETRIBUZIONE

La retribuzione dovuta al personale è costituita da:

- a) salario mensile;
- b) percentuale di servizio;
- c) vitto e alloggio.

Salario: i datori di lavoro corrisponderanno ad ogni singolo dipendente, un punto salario mensile variabile a seconda delle categorie di esercizio che, moltiplicato per i punti di merito spettanti a ciascun lavoratore (come indicato nella tabella allegata A), darà l'importo individuale del salario mensile a carico del datore di lavoro.

Percentuale di servizio: verrà applicata nella misura del 15% sui conti dei clienti. Di esso, un quindicesimo andrà a favore del personale impiegatizio, il rimanente a favore del personale operaio. La massa globale di detta percentuale di servizio, decurtata della trattenuta tortoraria per rotture nella misura dello 0,50%, delle quote da prelevarsi per le eventuali ore aggiuntive o straordinarie e per i compensi al personale extra, verrà mensilmente ripartito tra il personale in base al punteggio indicato nella tabella allegata A, a fianco di ogni qualifica del personale.

Vitto e alloggio: spetteranno a tutto il personale dipendente. Il datore di lavoro, qualora non sia in grado o non intenda fornire il vitto o l'alloggio, od entrambi, corrisponderà al personale dipendente, una indennità sostitutiva giornaliera, comprensiva del caropane, di L. 350 per il vitto (due pasti) e di L. 70 per l'alloggio.

Sia agli effetti contributivi che per il calcolo del valore vitto e alloggio forniti in natura, viene confermato quanto stabilito dal decreto ministeriale 12-3-1951 (G.U. 44-1951 - vitto L. 6.000 mensili, alloggio L. 1.000 mensili).

Art. 7 MINIMI GARANTITI DI RETRIBUZIONE MENSILE

Per gli alberghi con retribuzione a percentuale, vengono concordati minimi garantiti di retribuzione mensili.

Tali minimi sono costituiti dal salario mensile, di cui all'articolo precedente e da un punto mensile minimo di percentuale di servizio che, moltiplicato per i punti di merito spettanti ad ognuno, permetterà di stabilire l'entità del minimo di percentuale che mensilmente il datore di lavoro andrà a garantire ad ogni dipendente. (Vedi Allegato B).

Art. 8 RETRIBUZIONE FISSA

Il salario e la percentuale di servizio potranno essere sostituiti, in applicazione dell'art. 73 e dell'art. 74 del contratto collettivo e per qualsiasi categoria di esercizio, con i compensi fissi mensili, riportati nella tabella allegata C.

Tale sostituzione dovrà essere autorizzata unicamente ed esclusivamente dalla Commissione Paritetica di cui all'art. 11, per tutto il territorio provinciale.

Art. 9 ALBERGHI DI STAGIONE

I compensi fissi mensili di cui all'articolo precedente, saranno maggiorati del 10% negli alberghi stagionali di prima e seconda categoria e pensioni di prima e del 5% negli alberghi stagionali di terza e quarta categoria e pensioni di seconda e terza categoria. (Vedi Allegato D).

Art. 10 PERSONALE EXTRA

Il personale extra, verrà, compensato come segue:

- a) *alberghi di prima categoria:*
 - chef de rang ed equiparati L. 6.300
 - oemi chef ed equiparati » 4.800
 - commis ed equiparati » 3.400
- b) *alberghi di seconda categoria e pensioni di prima categoria:*
 - chef de rang ed equiparati L. 5.800
 - demi chef ed equiparati » 4.500
 - commis ed equiparati » 3.100
- c) *alberghi di terza e quarta categoria, pensioni di seconda e terza categoria e locande:*
 - chef de rang ed equiparati L. 5.300
 - demi chef ed equiparati » 4.100
 - commis ed equiparati » 2.900

I compensi sopra indicati verranno maggiorati del 20% nei confronti del personale assunto con specifico incarico di capo-servizio.

Per le prestazioni effettuate in località diverse dal comune di residenza del lavoratore, verrà corrisposto un compenso integrativo di L. 500.

In conformità all'art. 40 del contratto collettivo nazionale, l'onere relativo ai compensi di cui sopra sarà, per gli alberghi con retribuzione a percentuale per il 40% a carico del datore di lavoro, e per il 60% a carico della percentuale.

Art. 11 COMMISSIONE PARITETICA

Ai sensi dell'art. 76, secondo comma, del contratto collettivo nazionale, viene costituita una Commissione Paritetica composta di tre datori di lavoro, in rappresentanza dell'Associazione Provinciale Albergatori, e di tre lavoratori, in rappresentanza delle Organizzazioni firmatarie del presente accordo.

Art. 12 CONDIZIONE DI MIGLIOR FAVORE

Restano salve le condizioni di miglior favore riconosciute nei confronti dei singoli lavoratori.

Art. 13 DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto entra in vigore il 30 aprile 1967 ed avrà la stessa durata del contratto nazionale di lavoro stipulato in Roma il 30 giugno 1965, salvo l'aggiornamento delle tabelle, ai sensi dell'art. 31 del c.c.n.l. da effettuarsi entro il 28 febbraio di ogni anno.

ALLEGATO A

I punti di merito spettanti a ciascun lavoratore, sono indicati a fianco di ciascuna qualifica (vedi allegato C - D).

ALLEGATO B

I minimi garantiti di retribuzione mensile, si ottengono:

- a) **SALARIO:**
 - Negli Alberghi di 1^a categoria, il punto vale L. 1.500
 - Negli Alberghi di 2^a categoria, il punto vale » 1.400
 - Negli Alberghi di 3^a/4^a categoria, il punto vale » 1.300
 - b) **MINIMO GARANTITO DI PERCENTUALE DI SERVIZIO:**
 - Negli Alberghi di 1^a categoria, il punto vale » 3.000
 - Negli Alberghi di 2^a categoria, il punto vale » 2.800
 - Negli Alberghi di 3^a/4^a categoria, il punto vale » 2.600
- Nei confronti del personale esterno di grado comune che abbia corretta conoscenza di lingue sarà prevista una maggiorazione di L. 4.000

Retribuzione a sistema fisso mensile dovuta al personale impiegatizio (Allegato C e D)

QUALIFICHE	Albergo 1 ^a ctg.		Albergo 2 ^a ctg. e Pensione 1 ^a		Albergo 3 ^a ctg. e Pensione 2 ^a		Albergo 4 ^a ctg. e Pensione 3 ^a	
	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)
Direttore e Vice direttore	133.300	146.700	128.400	141.300	123.300	129.500	117.800	123.700
Capo ricevimento, capo controllo amministrativo, capo del personale	99.900	109.800	96.100	105.700	92.300	96.900	88.200	92.500
Cassiere, primo segretario con almeno due elementi in sottordine, economo, controllo amministrativo, corrispondente in almeno tre lingue, segretario con mansioni di ricevimento e cassa	87.000	95.700	84.900	93.400	80.700	84.700	77.200	81.000
Segretario, corrispondente, controllo amministrativo, magazzino depositario, stenodattilografo segretaria, impiegata comune o addetto all'amministrazione	68.200	74.900	65.600	72.200	63.100	66.300	60.300	63.300
Aiuto segretario, aiuto ricevimento, cassiere bar e ristorante, controllo merci, aiuto cassiere, impiegato d'ordine, stenodattilografo e dattilografo	64.000	70.400	61.700	67.800	59.300	62.200	56.600	59.500
Centralinista telefonico nelle aziende di 1 ^a ctg. ed inferiori, addetto al centralino autonomo con almeno 150 derivazioni	62.300	68.600	60.000	66.000	57.800	60.500	55.100	57.900
Apprendisti fino a 6 mesi di servizio	36.000	39.600	34.800	38.300	33.500	35.200	32.100	33.700
oltre i 6 mesi di servizio	44.500	49.000	42.900	47.300	41.300	43.500	39.500	41.600

- (1) Alberghi a carattere continuativo.
- (2) Alberghi di stagione.

ALBERGHI A CARATTERE CONTINUATIVO

Retribuzione a sistema fisso mensile dovuta al personale operario (riferita a 26 giornate lavorative) a decorrere dal 30 aprile 1967
Comune di PESARO - FANO - URBINO - GABICCE e località MAROTTA

Punti	QUALIFICHE	Albergo 1 ^a ctg.	Albergo 2 ^a ctg. Pens. 1 ^a	Albergo 3 ^a ctg. Pensione 2 ^a ctg.		Albergo 4 ^a ctg. Pens. 3 ^a
				+ 45 letti	- 45 letti	
16	1 ^o Maitre o Maitre unico	112.600	107.300	—	—	—
13	2 ^o Maitre o capo servizio	93.500	90.300	—	—	—
11	Chef de rang (cameriere capo squadra), chef de rang, barman	79.600	77.500	74.300	71.100	64.800
9	Demi chef, cameriere di sala, aiuto barman o 2 ^o barman	65.500	63.000	60.400	58.100	53.300
7	Commis (aiuto cameriere)	61.100	58.700	56.500	54.300	49.800
6	idem inf. 18 anni	52.000	50.000	47.900	46.000	42.200
16	Capo cuoco	108.300	104.100	—	—	—
13	Sotto capo cuoco	90.300	87.100	—	—	—
11	Cuoco capo partita, cuoco unico	77.500	74.300	71.100	67.900	62.600
9	Aiuto cuoco	62.400	60.000	57.700	55.400	50.900
7	idem inf. 18 anni	53.700	51.700	49.600	47.600	43.900
8	Dispensiere, argenterie	60.300	58.000	55.800	53.600	49.000
7	Facchini e sgattieri	58.000	55.900	53.600	51.600	47.500
6	idem inf. 18 anni	50.800	48.800	46.900	44.900	41.200
7	Commis di cucina	50.800	48.800	46.900	44.900	41.200
6	idem inf. 18 anni	48.700	46.600	44.700	42.800	39.100
15	1 ^o Portiere o portiere unico o aiuto di portineria	91.400	87.100	—	—	—
11	Facchino piani o guardiano	67.900	65.800	62.600	60.500	55.200
8	idem inf. 18 anni	59.400	57.100	54.900	52.800	48.400
7	Centralista	52.000	50.000	47.900	46.000	42.200
7	idem inf. 18 anni	58.000	55.900	53.600	51.600	47.500
6	idem inf. 18 anni	50.800	48.800	46.900	44.900	41.200
7	Ascensorista o commissionario	52.200	51.200	49.200	47.400	43.700
4	idem inf. 18 anni	35.500	34.200	33.000	31.700	29.300
11	Governante	79.800	77.700	—	—	—
8	Guardarobiera	62.400	60.000	57.700	55.400	51.000
7	idem inf. 18 anni	52.800	51.700	48.800	46.700	42.900
7	Cameriera ai piani	59.100	56.900	54.700	52.600	48.300
8	idem inf. 18 anni	51.500	49.500	47.500	45.600	41.800
7	Aiuto cameriera ai piani	55.700	53.600	51.500	49.600	45.600
6	idem inf. 18 anni	47.900	46.100	44.300	42.500	39.000
7	Lavandaia o stratrice	54.800	52.700	50.700	48.600	45.500
6	idem inf. 18 anni	48.500	46.700	44.800	43.000	39.500
9	Elettricista, altri specializ. Garagista, sorvegliante caldaie, bagnino ed altri ausiliari	66.000	63.500	61.100	58.600	53.800
8	idem inf. 18 anni	59.400	57.100	54.900	52.900	48.400
7	idem inf. 18 anni	52.000	50.000	47.900	46.000	42.200
2	Apprendisti: primi 4 mesi	25.800	24.800	23.900	22.900	21.100
3	idem dal 4 ^o al 12 ^o mese	34.500	33.200	31.800	30.600	28.200
5	idem oltre 12 ^o mese (solo cucina)	45.200	43.500	41.800	40.200	37.100

Per tutti gli altri Comuni della Provincia le suddette retribuzioni subiranno la riduzione del 10%.

ALBERGHI DI STAGIONE

Retribuzione a sistema fisso mensile dovuta al personale operario (riferita a 26 giornate lavorative) a decorrere dal 30 aprile 1967
Comune di PESARO - FANO - URBINO - GABICCE e località MAROTTA

Punti	QUALIFICHE	Albergo 1 ^a ctg.	Albergo 2 ^a ctg. Pens. 1 ^a	Albergo 3 ^a ctg. Pensione 2 ^a ctg.		Albergo 4 ^a ctg. Pens. 3 ^a
				+ 45 letti	- 45 letti	
16	1 ^o Maitre o Maitre unico	123.800	118.000	—	—	—
13	2 ^o Maitre o capo servizio	102.800	99.300	—	—	—
11	Chef de rang (cameriere capo squadra), chef de rang, barman	87.600	85.200	78.000	74.700	68.100
9	Demi chef, cameriere di sala, aiuto barman o 2 ^o barman	72.100	69.200	63.400	61.000	56.000
7	Commis (aiuto cameriere)	67.200	64.600	59.400	57.000	52.300
6	idem inf. 18 anni	57.200	55.000	50.400	48.300	44.300
16	Capo cuoco	119.100	114.500	—	—	—
13	Sotto capo cuoco	99.300	95.800	—	—	—
11	Cuoco capo partita, cuoco unico	85.200	81.700	74.700	71.300	65.800
9	Aiuto cuoco	68.700	65.000	60.500	58.200	53.400
7	idem inf. 18 anni	59.100	56.900	52.000	49.900	45.800
8	Dispensiere, argenterie	66.400	63.800	58.500	56.300	51.400
7	Facchini e sgattieri	63.800	61.500	56.300	54.200	49.200
6	idem inf. 18 anni	55.900	53.600	49.200	47.200	43.200
7	Commis di cucina	61.500	59.100	54.100	51.900	47.600
6	idem inf. 18 anni	53.500	51.300	47.000	44.900	41.000
15	1 ^o Portiere o portiere unico o aiuto di portineria	100.500	95.800	—	—	—
11	Facchino piani o guardiano	74.700	72.400	65.800	63.600	58.000
8	idem inf. 18 anni	65.300	62.900	57.700	55.400	50.900
7	Centralista	57.200	55.000	50.400	48.300	44.300
7	idem inf. 18 anni	63.800	61.500	56.300	54.200	49.800
6	idem inf. 18 anni	55.900	53.600	47.200	45.200	41.200
7	Ascensorista o commissionario	57.300	56.300	51.600	49.700	45.900
4	idem inf. 18 anni	39.000	37.600	34.700	33.300	30.700
11	Governante	87.800	85.400	—	—	—
8	Guardarobiera	68.700	66.000	60.500	58.200	53.500
7	idem inf. 18 anni	58.100	56.900	51.200	49.100	45.100
7	Cameriera ai piani	65.100	62.600	57.500	55.200	50.800
7	idem inf. 18 anni	56.700	54.500	49.800	47.800	43.900
7	Aiuto cameriera ai piani	61.000	59.000	54.100	52.000	47.800
6	idem inf. 18 anni	52.700	50.700	46.500	44.600	40.900
7	Lavandaia o stratrice	62.600	60.300	55.300	53.200	48.900
6	idem inf. 18 anni	53.400	51.400	47.100	45.200	41.600
9	Elettricista, altri specializ. Garagista, sorvegliante caldaie, bagnino ed altri ausiliari	72.600	69.900	64.100	61.600	56.500
8	idem inf. 18 anni	65.300	62.900	57.700	55.500	50.900
7	idem inf. 18 anni	57.200	55.000	50.400	48.200	44.300
2	Apprendisti: primi 4 mesi	28.400	27.300	25.000	24.100	22.300
3	idem dal 4 ^o al 12 ^o mese	37.900	36.600	33.400	32.200	29.700
5	idem oltre 12 ^o mese (solo cucina)	49.600	47.800	43.800	42.200	38.900

La liquidazione dei ratei di 13^a - 14^a mensilità, ferie, indennità di anzianità per il personale dipendente da alberghi di stagione, dovrà essere corrisposta al termine del rapporto di lavoro in ragione di:

- giorni 7,82 per il personale di 1^a categoria
- giorni 6,92 per il personale di 2^a e 3^a categoria
- giorni 6,83 per il personale di cui all'art. 92

...per ogni mese di servizio o frazione pari o superiore ai 15 giorni (La retribuzione giornaliera si ricava dividendo per 26 quella mensile, maggiorata del valore vitto e alloggio in L. 7.000).